REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE CHE ORGANIZZA IL...

Italia

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE

DELLA LEGGE

CHE ORGANIZZA

IL CREDITO FONDIARIO

(*N.° 3177 della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 Settembre 1866*)

SIENA - 1866
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI

II

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata,

Veduta la legge del 14 giugno 1866, n.° 2893;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il qui unito regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio in esecuzione della legge 14 giugno 1866, che organizza il Credito fondiario nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

CORDOVA.

REGOLAMENTO

per l' esecuzione della legge

che organizza il Credito fondiario.

Art. 1. L' importo d' ogni contratto di prestito non può essere inferiore a L. 1,000, nè superiore a L. 500,000 con una sola o più persone o ditta.

L' importo d' ogni contratto di anticipazione in conto corrente non può essere inferiore a lire 1,000, nè superiore a lire 500,000 su di una sola o più persone o ditta.

L' importo di ogni contratto di anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie non potrà essere inferiore a L. 250, nè superiore a L. 500,000 su di una sola o più persone o ditta.

Art. 2. L' Istituto non presta ai proprietari d' immobili che su prima ipoteca.

I prestiti sono considerati come fatti su prima ipoteca, quando tutti i creditori ipotecari aventi libera disponibilità dei loro beni, ovvero, ove siavi luogo, debitamente autorizzati a termini delle leggi civili, abbiano ceduto all' Istituto di credito fondiario la priorità sulle respettive ipoteche.

Art. 3. L' istrumento di prestito è redatto secondo apposito modello, che da ciascuno Istituto verrà presentato al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale ne darà l' approvazione, sentito il ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio di Stato.

Art. 4. Ogni domanda di mutuo deve essere corredata:

1.° Dalla specifica designazione degli immobili da sottoporsi all' ipoteca, colla indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto e delle mappe censuarie dove esistono, e dei loro confini.

2.° Dai documenti provanti la legittimità della provenienza degl' immobili e il loro valore.

3.° Dai certificati e dai documenti i quali provino la libertà ipotecaria degl' immobili, o lo stato delle ipoteche, quando il prestito debba stipularsi nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 11 della legge e 2 del regolamento.

Art. 5. Gl' immobili che si offrono in ipoteca devono produrre un reddito certo e durevole. L' annualità cui si impegna di pagare il proprietario deve essere inferiore al reddito annuo netto dell' immobile. A giustificare il valore degl' immobili la domanda sarà corredata dai contratti d' acquisto, dalle stime giudiziali, dagli atti di divisione fra coeredi, dalle scrit-

ture di affitto o di locazione se esistono, con indicazione delle anticipazioni pagate dagli affittuali, dal certificato delle imposte generali e locali dell' ultimo triennio, dalle copie autentiche dello stato catastale e della mappa catastale, che si possono ricavare dai libri censuari, dalla dichiarazione degli uffici d' imposta sulla rendita de' fondi e delle case, circa la notifica del reddito di essi beni.

A richiesta dell' Istituto verrà corredata la domanda di una relazione portante:

Pei beni rurali:

a) La descrizione, denominazione, situazione, superficie in misura locale e col ragguaglio metrico di tutti i beni, distinguendo quelli che formano un sol corpo da quelli che si coltivano separatamente per essere intersecati dalle altrui proprietà;

b) La qualità degli stabili, il metodo di coltivazione, la loro rotazione agraria;

c) La dotazione del fondo in iscorte, bestiame, attrezzi rurali, dichiarando se le scorte stesse appartengono e in qual proporzione al proprietario o all' affittuale;

d) Le case rustiche destinate alla coltivazione del fondo;

e) Il redditto sia in danaro che in generi, secondochè il fondo sia condotto per economia dal proprietario, o affittato;

f) I pesi e le spese ordinarie e straordinarie.

Pei beni urbani:

g) La situazione dello stabile e la superficie metrica;

h) La qualità e stato della costruzione, la disposizione dei locali, le servitù di passaggio, ecc.;

i) Il redditto attribuito ai locali goduti dal proprietario e sua famiglia, distinto da quello per affitti;

l) Le spese ordinarie e straordinarie.

Art. 6. Non sono accettati dall' Istituto a garanzia di prestiti:

I teatri, le cave e le miniere.

I beni soggetti a condizioni di abbandono dell' immobile senza indennizzo.

Quelli locati in una zona di servitù militare, o minacciati dalle inondazioni e corrosioni di fiumi o torrenti.

Quelli, la cui destinazione non aggiunge valore alla proprietà di cui formano una dipendenza, come le case coloniche ecc.

Gli immobili soggetti a patto di riscatto convenzionale, a termini degli articoli 1515 e 1520 del Codice civile.

Art. 7. Gli immobili che si offrono in ipoteca al Credito fondiario debbono essere assicurati contro l' incendio a spese del mutuatario.

L' atto del prestito conterrà la tradizione a favore dell' istituto del diritto a percepire direttamente l' indennità derivante dall' assicurazione.

L' Istituto di credito fondiario può domandare che l' assicurazione sia fatta in suo nome e che il pagamento del premio annuale alla Società di assicurazione sia fatto per suo mezzo; nel qual caso il prezzo di assicurazione è aggiunto e compreso nel versamento dell' annualità.

L' Istituto di credito fondiario esige dalla Società assicuratrice l' indennità per danni sofferti dagli immobili.

Tale indennità è imputata a credito del mutuatario come pagamento fatto per anticipazione.

Quando il mutuatario ristabilisca l' immobile nello stato primitivo, l' Istituto dopo visita regolare che farà eseguire a spese del mutuatario stesso, passerà al medesimo l' ammontare dell' indennità riscossa dalla Società assicuratrice, qualora però risulti dalla visita suindicata che la rendita dell' immobile ipotecato non sia inferiore a quella che servì di norma alla prima valutazione:

Art. 8. Gli immobili che servono a stabilimenti industriali non sono accettati che pel loro valore, indipendentemente dall' uso speciale a cui sono destinati.

Art. 9. Occorrendo nel valore presunto del fondo dato in ipoteca alcune di quelle variazioni che sono contemplate nell' alinea 4° dell' articolo 26 della legge, il proprietario del fondo

dovrà notificarlo all' Istituto con una relazione che dovrà essere consegnata nel tempo e termine di un mese, alla Amministrazione dell' Istituto medesimo.

Spetterà all' Istituto, provvedendo secondo le diverse gravità dei casi, di far procedere ad una nuova verificazione o perizia a spese del debitore o di accettare quelle deposizioni giurate che fossero aperte dal debitore medesimo per comprovare l' importanza delle innovazioni occorse.

Art. 10. L' anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie emesse dall' Istituto si farà non oltre quattro quinti del valore corrente, e non potrà esser fatta per un termine minore di 15 giorni, nè maggiore di 4 mesi.

Art. 11. È fatta facoltà agli Istituti di credito fondiario di esigere, a propria garanzia, dai depositanti delle cartelle un *pagherò* per la somma sovvenuta e per la durata della sovvenzione.

Art. 12. L' interesse sulle anticipazioni sopra pegno sarà di uno per cento di più dello sconto della Banca Nazionale nel Regno.

Art. 13. Quando le cartelle fondiarie costituenti il pegno soffrono un ribasso del 10 per cento del valore per cui furono calcolate, l' Istituto ne darà avviso al depositante perchè fornisca immediatamente un corrispondente supplemento.

L' Istituto può far vendere coll' opera di un mediatore pubblico gli effetti pignorati se il depositante non soddisfa all' invito fattogli.

Così pure quando il deposito non venga ritirato al termine stabilito, può l' Istituto alienare col mezzo del pubblico mediatore gli effetti costituenti il pegno.

Verificandosi un avanzo dalla vendita delle cartelle pignorate, questo, iscritto su di un libro di credito al nome del depositante moroso frutterà il 5 per cento all' anno e starà a disposizione del depositante stesso.

Non ricavandosi dalla vendita l' importare della sovvenzione fatta, più gli interessi e le spese, il depositante sarà tenuto a sborsare il relativo supplemento.

Art. 14. L' Istituto che ha fatto la sovvenzione, quando a maggior garanzia del deposito abbia ritirato il *pagherò* di cui all' art. 11, può, quando lo crede conveniente, approfittare di quello effetto per raggiungere lo scopo di assicurarsi il ricavo della somma sovvenuta, interessi e spese.

Art. 15. Alle medesime condizioni che si possono dall' Istituto accettare proprietà immobiliari per ipoteca allo scopo di far prestito, si possono del pari accettare allo scopo di fare anticipazioni a conto corrente.

Non si potrà però pei conti correnti ammettere un fido maggiore di quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

Il saggio degli interessi pei conti correnti sarà stabilito all' apertura dei conti medesimi dall' Istituto; però dovrà essere sempre almeno dell' uno per cento al disopra di quello che corrisponde agli interessi delle cartelle fondiarie calcolate al valore corrente.

Gli interessi fissati in ogni singolo contratto non potranno essere variati che da tre mesi in tre mesi: essi saranno calcolati a giorni e pagati trimestralmente, tenendosi conto dei rimborsi.

Il ritardo del pagamento degli interessi sospende il benefizio del fido ed autorizza l' Istituto a procedere pel pagamento anche del capitale.

Non si potranno fare ordinativi di conti correnti per una somma maggiore in complesso di un ventesimo per ogni settimana della somma messa in fido.

Qualora gli ordinativi eccedessero la metà del fido senza alcun rimborso, l' Istituto potrà ridurre la proporzione degli ordinativi stabilita nel precedente alinea ed anche temporariamente, previo avviso, sospenderli.

In caso che per due anni consecutivi non vi fossero rimborsi per le somme anticipate, l' Istituto dovrà far procedere agli atti di esecuzione pel pagamento di capitale interessi e spese.

Gli ordinativi potranno essere al portatore o nominativi o a se medesimo, con o senza indicazione di causa.

Gli ordinativi dovranno essere firmati dalla parte prendente.

La cassa però paga sempre al latore senza alcuna responsabilità.

Gli ordinativi non potranno essere condizionali, nè portare frazioni di lire.

Saranno scritti sui polizzini o *cheks* tagliati da un libro a registro che sarà dato dall' Istituto mediante il rimborso delle spese e di stampa sostenute dallo Istituto medesimo.

I pagamenti degli ordinativi si faranno dallo Istituto in fedi di credito o in buoni di cassa nominativi o intestati al cassiere, pagabili al portatore secondo la richiesta.

Art. 16. Le cartelle degli Istituti di credito fondiario saranno della qualità, delle dimensioni e della forma portate dal modulo approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le cartelle di ogni Istituto avranno un colore diverso.

Art. 17. Il valore di ogni cartella sarà di lire 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto ha facoltà di emettere cinque spezzati o frazioni di lire 100 ciascuno, le di cui cedole saranno esclusivamente pagate dallo Istituto che ne avrà operata l' emissione.

Tali spezzati porteranno col loro numero d' ordine il numero della cartella principale depositata, e saranno rimborsati coll' estrazione della cartella stessa e soltanto dall' Istituto che l' ha emessa.

Art. 18. Le cartelle da emettersi nei limiti fissati dall' art. 3, lettera *c*, della legge, saranno staccate da un registro a matrice con un numero progressivo continuo. Sulla matrice verrà indicato il rogito in ordine al quale le cartelle furono emesse. Il delegato governativo apporrà il suo *visto* anche sulla matrice.

Art. 19. Le cartelle avranno una firma a mano di un amministratore, del cassiere e del delegato governativo con apposito inchiostro, e saranno segnate con suggello o bollo a secco dell' Istituto che le emette.

Art. 20. Ogni cartella porterà quaranta cedole semestrali segnate con apposito bollo a secco che copra i quattro angoli tangenti di quattro cedole.

Art. 21. La cartella al portatore porterà in italiano ed in francese il tenore dell' articolo 17 della legge ed al suo rovescio si trascriveranno, nelle stesse due lingue, le disposizioni degli articoli 8, 9, 18, 25 pure della legge.

Art. 22. Le cedole della cartella al portatore saranno in italiano nel fronte ed in francese sul rovescio; porteranno il numero della corrispondente cartella ed altro numero d' ordine ripetuto in bianco ed in colore.

Art. 23. Le cartelle nominative saranno identiche a quelle al portatore, salvochè non porteranno altra dizione che l' italiana, serbando il rovescio del corpo della cartella per le girate, e quello delle cedole per la firma di ricevuta.

Art. 24. Le cartelle fondiarie nominative potranno trasferirsi sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in cartelle al portatore qualora non siano soggette a vincoli.

Art. 25. Le cartelle fondiarie al portatore potranno tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell' esibitore.

Art. 26. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà effettuarsi:

1° Mediante convenzione notarile o giudiziale:

2.° Mediante dichiarazione fatta presso l' Amministrazione dell' Istituto di credito fondiario che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata da un notaio per guarentire l' identità della persona;

3.° Mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire l' identità della persona, da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito della cartella.

Queste stesse formalità dovranno osservarsi pel tramutamento delle cartelle nominative in cartelle al portatore.

Art. 27. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà anche eseguirsi per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

Art. 28. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, avrà luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere e dell' atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale, e che essa sia passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti avranno luogo in conformità delle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle di credito fondiario, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo anche senza il detto deposito. In questo ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l' adempimento delle formalità prescritte all' art. 21 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 29. Ciascun Istituto terrà un registro per i trasferimenti delle cartelle fondiarie, sul quale si faranno le dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento.

Art. 30. La dichiarazione di perdita di una o più cartelle fondiarie nominative deve farsi dallo intestato o da un suo legittimo rappresentante all' Istituto dal quale fu emessa ciascuna cartella, non che all' Uffizio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, chiedendo l' immediata sospensione del pagamento degli interessi, e la surrogazione di altre equivalenti cartelle a quelle smarrite o distrutte.

Art. 31. A cura dell' Istituto, ma a carico e spesa del chiedente, le domande di surrogazione si faranno pubblicare, per tre volte in distinte settimane, nella *Gazzetta ufficiale del Regno* ed in uno dei giornali più diffusi del compartimento dell' Istituto a scelta della Amministrazione dello Istituto medesimo, gli avvisi dell' asserito smarrimento, o distruzione, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute o presentate alla sede centrale dell' Istituto delle opposizioni, si emetterà una nuova cartella di surrogazione.

Art. 32. Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, il titolare della cartella smarrita, o suo legittimo rappresentante o avente causa, deve presentare nuova domanda pei comprovare l' adempimento delle prescritte formalità colla designazione della data in cui seguirono le fatte pubblicazioni, e la non esistenza di opposizione, sia presso l' Amministrazione centrale che presso l' ufficio cui era assegnato il pagamento della cartella e delle cedole.

Art. 33 All' appoggio di una tale dichiarazione l' Istituto emette una nuova cartella di surrogazione, la quale oltre ai numeri suoi propri porterà sulla matrice una dichiarazione di annullamento della precedente cartella stata così surrogata, e provvede per il pagamento delle cedole semestrali che rimasero in arretrato di esazione.

Art. 34. Allorchè nel periodo di sei mesi dalla prima pubblicazione dell' avviso di cui all' art. 20 si presentassero opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, o distrutta , e venisse la stessa presentata per qualsiasi motivo, l' Istituto sospenderà ogni deliberazione, e non emet terà alcuna cartella di surrogazione, se non in virtù di decisio ne del giudice competente, pronunciata in contraddittorio de titolare e del possessore della cartella , salvo che i medesin si trovassero d' accordo per far cessare la procedura e svii colare la cartella dal fermo dei pagamenti delle cedole.

Art. 35. Nella dichiarazione di perdita di una cartella, il dichiarante deve eleggere domicilio nel luogo stesso ove ha la sede l'Istituto, affinchè questo possa dargli comunicazione delle opposizioni che fossero presentate.

Art. 36. Operato il rilascio della nuova cartella di surrogzione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire od essere già intervenute in proposito non hanno più alcun efto in faccia all' Istituto.

Art. 37. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e della procedura di annullamento e sostituzione di nuova cartella sono a carico della persona che fu intestata o di chi la rappresenta o fa istanza per la surrogazione di una nuova cartella.

Art. 38. Ogni sostituzione di cartella ed ordine di sospensione di pagamento delle cedole viene comunicato anche agli altri Istituti di credito fondiario ai quali si significa pure l'esito della procedura, per ogni conseguenza.

Art. 39. Di ogni procedura in corso per ismarrimento o distruzione di cartelle si tiene un elenco esposto nella sala dell' Istituto a tal' uopo aperta al pubblico, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite o distrutte.

Art. 40. Si sorteggeranno semestralmente tante cartelle quante corrispondano alla somma delle rate di ammortizzazione dovute dai mutuatari nel semestre antecedente (anche quando non fossero state realmente pagate) aumentata delle somme provenienti da anticipate restituzioni in danaro, totali o parziali eseguite nel semestre medesimo.

Art. 41. L' estrazione a sorte delle cartelle si pratica il 1° febbraio ed il 1° agosto di ciascun anno, ed è fatta pubblicamente dall' Amministrazione dell' Istituto coll' intervento del delegato governativo, ponendo in un' urna i numeri corrispondenti alle cartelle in circolazione, tanto al portatore quanto nominative ed annunziando di mano in mano il numero estratto.

Non più tardi di otto giorni dalla seguita estrazione, i numeri sortiti sono inseriti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 42. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario, al pari, nel primo giorno dei successivi mesi di aprile e di ottobre e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell' estrazione. Non sono però pagate se non conservano attaccate le cedole successive.

Art. 43. Le cartelle fondiarie al portatore rimborsate in seguito alla estrazione a sorte sono immediatamente marcate con bollo d' annullamento. Sono quindi distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione.

Art. 44. Le cartelle fondiarie nominative in seguito all' estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse vengono annullate anche con apposizione del sigillo del delegato governativo, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 45. Il pagamento delle cedole deve esser fatto dagli Istituti in rate semestrali al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 46. I pagamenti delle cedole delle cartelle saranno fatti sulla semplice consegna della cedola per quelle al portatore, e per le nominative sarà necessaria la presentazione della cartella e la firma del presentatore a tergo della cedola da staccarsi.

Art. 47. Sono ricevute dall' Istituto le cedole pagabili nel semestre già scaduto, in pagamento degli interessi dovuti dai mutuatari. Le cedole pagate vengono nell' atto del pagamento segnate con bolli di annullamento; quelle accettate per pagamento d' interessi sono passate al cassiere per tenerne conto nel bilancio semestrale degli interessi.

Art. 48. Il fondo di garanzia per le operazioni di credito fondiario rispettivamente stabilito per ciascun Istituto coll' art. 3 della Convenzione del 4 ottobre 1865 e coll' art. 4 del verbale dei delegati degli Istituti del 3 febbraio 1866, sarà vincolato in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico.

Art. 49. Il fondo di riserva viene costituito di una quarta parte dell' annuo avanzo netto di amministrazione del Credito fondiario.

Le somme che debbono formare il fondo di riserva saranno impiegate in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico.

Art. 50. Oltre i bilanci annuali che verranno resi di pubblica ragione, l' Amministrazione di ciascun Istituto compilerà ogni settimana lo stato delle sue operazioni.

Tale stato sarà trasmesso al delegato governativo, e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* o sopra una delle gazzette della provincia in cui ha sede l' Istituto.

Art. 51. La gestione degli Istituti di credito fondiario si riassume annualmente in un resoconto che abbraccia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questa gestione deve essere separata e distinta da quella che gli Istituti medesimi tengono per le altre operazioni, le quali sono autorizzati di fare, quantunque sia affidata agli stessi uffici e diretta dalla stessa Amministrazione.

Art. 52. Il ministro di agricoltura, industria e commercio destina presso ciascun Istituto un delegato coll' incarico di sorvegliare che l' Istituto medesimo non si allontani dalle norme che gli sono prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 53. È ufficio specialmente del delegato governativo:

a) di vigilare che l' Istituto di credito fondiario non faccia altre operazioni oltre quelle che gli sono consentite dalla legge;

b) di vigilare che l' emissione delle cartelle fondiarie non ecceda in valore nominativo l' ammontare di ciascun prestito;

c) di controfirmare le cartelle fondiarie;

d) di verificare l' ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte;

e) di esser presente all' estrazione a sorte delle cartelle;

f) e finalmente di assistere all' annullamento delle cartelle estratte a sorte o pervenute all' Istituto in causa di anticipate restituzioni di prestiti.

Art. 54. Il delegato governativo riceverà dall' Amministrazione dell' Istituto comunicazione in tempo utile dell' avviso di convocazione della seduta e del suo ordine del giorno.

Esso dovrà intervenire a tutte le sedute che il Consiglio dell' Istituto terrà per affari concernenti il Credito fondiario.

Nei casi ne' quali giudichi contrarie alla legge ed alle disposizioni governative le deliberazioni che venissero prese, il delegato farà invito all' Istituto di sospenderne l' esecuzione, riferendone al Ministro.

Art. 55. Saranno nulle e come non avvenute le sedute tenute per affari del Credito fondiario, alle quali per mancanza di invito non sia intervenuto il delegato governativo.

Art. 56. Il delegato governativo ha facoltà di chiedere alle Amministrazioni degli Istituti di credito fondiario la comunicazione di tutti i libri, e di tutti gli altri documenti che reputasse opportuni per adempiere il suo ufficio.

Art. 57. Il Governo sorveglia altresì con quei mezzi che sono a sua disposizione l' andamento dei singoli Istituti.

Art. 58. Con decreto reale sarà stabilito il personale di sorveglianza governativa presso gli Istituti di credito fondiario, non che il contributo annuo di ciascun Istituto.

Visto d' ordine di S. A. R. Luogotenente Generale del Re
il ministro di agricoltura industria e commercio
CORDOVA.